

7. Manovra correttiva 2017: convertito in legge il D.L. n. 50/2017

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	Legge di conversione del D.L. n. 50/2017

Con il voto di fiducia in Senato di giovedì 15 giugno è stato convertito in legge il D.L. n. 50 del 2017 anche detto "Manovra correttiva".

In attesa della pubblicazione definitiva della legge in Gazzetta Ufficiale si riporta di seguito una sintesi delle principali misure contenute nella legge di conversione rinviando a successivi articoli l'approfondimento degli argomenti di maggior interesse.

Detrazione IVA - Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Confermata anche la modifica all'art. 25 del DPR 633/72 633/1972 riguardante l'annotazione nel registro IVA.

L'anticipo dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA si applica anche alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

Compensazioni - Scende da 15.000 a 5.000 euro il limite secondo cui, per poter compensare i crediti (sia per IVA che per imposte dirette, IRAP e ritenute), è obbligatoria l'apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o, in alternativa, la firma del collegio sindacale).

L'obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito sia annuale sia infrannuale IVA. Di conseguenza, il visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull'istanza di rimborso infrannuale;

Inoltre, è confermato l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i soggetti IVA che intendono effettuare la compensazione per:

- il credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA (viene eliminato il precedente limite di esenzione sino a 5.000 euro annui);
- i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

ACE - Rispetto alla versione iniziale, cambia la norma sulle modifiche ACE. Nello specifico le norme che, per il calcolo del beneficio, introducevano una base di riferimento mobile (cd. Criterio incrementale su base mobile) vengono eliminate e sostituite da una riduzione delle aliquote ACE.

In particolare, dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 1,5% in luogo del 2,7%. Inoltre la misura di aliquota è disposta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata nella misura del 1,6% in luogo del 2,3%.

Resta fermo che le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, pertanto dal 2017.

Inoltre, ai fini dell'imposta sul reddito delle società il calcolo dell'acconto 2017 è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Sterilizzazione clausole IVA - Confermata la revisione della . (art. 1, comma 718, legge n. 190/2014). In particolare:

- a) l'incremento dell'aliquota IVA del 10% è dell'1,5% dal 1° gennaio 2018 (in precedenza era

Normativa fiscale

del 3%), di un ulteriore 0,5% dal 1° gennaio 2019, e di un ulteriore 1% dal 1° gennaio 2020;

b) l'incremento dell'aliquota IVA del 22%, dal 1° gennaio 2018 resta confermato in misura pari al 3% mentre per il futuro ci sarà: un ulteriore aumento dello 0,4% dal 1° gennaio 2019, una riduzione dello 0,5% dal 1° gennaio 2020 per poi essere definitivamente fissata al 25% dal 1° gennaio 2021;

Compensazione somme iscritte a ruolo -

Si estende al 2017 la possibilità di compensare le cartelle

esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Reclamo e mediazione -

Confermato l'innalzamento a 50.000 euro del limite al di sotto del quale è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione e reclamo prima di ricorrere alle commissioni tributarie. La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Con una modifica introdotta in sede di conversione, si escludono altresì, dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali UE.

Chiusura delle liti fiscali -

Previa domanda dell'interessato (soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 24

aprile 2017 (nella versione originaria del D.L. si faceva riferimento al 31 dicembre 2016) e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Conciliazione delle controversie civili e commerciali -

Modificando l'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 si stabilizza nell'ordinamento l'efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari

Nuova disciplina sul lavoro occasionale -

Viene introdotta una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Sono definite tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull'eventuale staso di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori a:

- 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Premi di risultato -

Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro viene ridotta di 20 punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni relative a premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia

Normativa fiscale

legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di appositi criteri non superiore a 800 euro.

Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

Incentivi fiscali per la pubblicità su stampa e televisioni - Si prevede l'attribuzione di un **credito di imposta**, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti

in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente.

Il credito d'imposta - che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria - è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

8. I chiarimenti dell'Agencia delle Entrate in materia di termini di versamento del saldo IVA alla luce delle recenti novità normative

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Ris. n. 73/E del 20.06.2017

Con risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 (elaborata sottoforma di domande e risposte) l'Agencia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di versamento del saldo Iva a seguito delle ultime modifiche normative introdotte dal D.L. n. 193/2016 che ha infatti "di riflesso" modificato gli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 542/1999, relativi al termine per il versamento del saldo Iva emergente dalla dichiarazione annuale.

Ciò che è cambiato in verità è il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi previsto dall'art. 17, comma 1 D.P.R. n. 435/2001 (modificato appunto dal D.L. n. 193/2016) a cui fanno specifico rinvio gli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 542/1999 relativi ai termini di versamento del saldo IVA.

Nello specifico l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 435/2001, come modificato dal D.L. n. 193/2016, fissa:

- al 30 giugno di ogni anno il termine di versamento delle imposte da parte delle persone fisiche e ditte individuali, il cui esercizio d'imposta coincide con l'anno solare;
- all'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, il termine di versamento delle imposte da parte delle società di persone o associazioni, nei casi di liquidazione o di trasformazione, di fusione e di scissione;
- all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per chi approva il bilancio oltre quattro mesi, il termine di versamento da parte delle persone giuridiche.

La norma sul versamento del saldo IVA (art. 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 542/1999) prevede che, in alternativa, il contribuente possa versare tale saldo entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2011, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

Pertanto, attualmente, per versare il saldo IVA le due possibilità sono:

- entro il 16 marzo;
- entro il 30 giugno (termine per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi), maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno.

Nel caso di versamento al 30 giugno nella Risoluzione in esame l'Agencia conferma che è possibile compensare il debito Iva con il credito emergente dalla dichiarazione annuale dei redditi e che, in tal caso, la maggiorazione dello 0,40% si applica solo sulla parte di debito non compensato con i crediti riportati in F24. Pertanto, da ciò deriva che, in caso di compensazione totale del debito Iva, nessuna maggiorazione è dovuta anche se il modello F24 viene trasmesso in data successiva al 16 marzo. Infatti la risoluzione afferma che nella fattispecie il rinvio al 30 giugno è solo formale e non può per questo produrre interessi a carico del contribuente.

Nella risoluzione n. 73/E si precisa inoltre che anche le società di capitali con esercizio a cavallo del 31 dicembre possono rinviare il termine del saldo Iva al 30 giugno.

Nel confermare poi la possibilità di rateizzare l'importo dovuto a titolo di saldo IVA, l'Agencia specifica che qualora ci si avvalga del differimento del termine, la rateizzazione decorre dal 30 giugno con interessi stabiliti nella misura

Normativa fiscale

dello 0,33% mese e, nel caso di compensazione del debito Iva con crediti emergenti dalle dichiarazioni annuali, la rateizzazione riguarda solo ciò che residua dopo la compensazione.

Infine, la risoluzione segnala anche che si può differire ulteriormente il versamento Iva al termine del 30 luglio, applicando l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%, calcolata sulla somma dovuta al 30 giugno. Infatti il comma 2 del richiamato articolo 17 prevede la possibilità di

effettuare i versamenti delle imposte entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Detta precisazione era particolarmente auspicata in quanto da più parti si era manifestato il dubbio sull'applicabilità dell'ulteriore differimento in quanto le modifiche del DL n. 193/2016 non richiamavano il citato comma 2.

9. Imponibili ai fini del reddito i rimborsi forfettari ai dipendenti per l'utilizzo del telefono cellulare anche per scopi aziendali

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Ris. n. 74/E del 20.06.2017

Con risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate si è occupata, a fronte di uno specifico interpello sottoposto da una società, della rilevanza fiscale dei rimborsi forfettari delle spese telefoniche sostenute dai dipendenti anche per finalità aziendali ed erogati agli stessi dalla società.

Nello specifico l'istanza di interpello è stata presentata da una società che, per finalità aziendali, mette a disposizione dei propri dipendenti telefoni cellulari. I dipendenti sono altresì autorizzati all'uso privato dei telefoni aziendali con addebito a loro carico dei relativi costi (in questi casi, la telefonata deve essere preceduta da un prefisso identificativo necessario per quantificare il traffico privato). I telefoni forniti dalla società, però, sono assoggettati a stringenti misure di sicurezza, il che impedisce l'accesso a molte funzioni, limitandone quindi l'uso. Di conseguenza, i dipendenti sono in possesso di due telefoni: uno aziendale e uno diverso (non sottoposto a limitazioni d'uso).

La società istante, per ragioni di efficienza e di riduzione dei costi, vorrebbe introdurre una nuova e diversa modalità di gestione del servizio di telefonia aziendale (alternativa a quella adottata finora), consentendo ai dipendenti di disporre di un solo apparecchio utilizzabile sia per finalità aziendali sia per finalità private e non sottoposto a limitazioni tecniche.

La procedura ipotizzata dalla società prevede quindi, per i lavoratori che ne facciano richiesta, la possibilità di acquistare il telefono, sottoscrivendo personalmente il contratto di fornitura del servizio con l'operatore scelto. In ogni caso, il telefono continuerebbe a essere usato promiscuamente, ma tutte le spese d'uso (traffico, canone, tassa di concessione

governativa e Iva) sarebbero sostenute dai dipendenti con rimborso forfettario del 50% di dette spese da parte dell'azienda stessa e corrispondenti alla quota di utilizzo aziendale del telefono non essendo possibile distinguere con precisione il traffico privato da quello aziendale.

A tal proposito la società ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se tale rimborso forfettario possa non costituire reddito di lavoro per il dipendente percipiente ma con la risposta contenuta nella risoluzione l'Agenzia ne ha confermato la natura reddituale precisando che, in base alla normativa in vigore, e cioè l'art. 51 del TUIR ai commi 4 e 5 in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate dal datore in modo forfettario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio sia stato previsto dal legislatore. Viceversa, qualora il legislatore non abbia indicato nessun criterio forfettario, *"i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente"*.

Al contrario, nel caso di specie, non solo manca qualsiasi indicazione del legislatore, ma si registra anche l'assenza di elementi certi e oggettivi (ad esempio, numero e/o durata delle telefonate) sulla base dei quali quantificare i costi sostenuti dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore. Peraltro, *"il collegamento tra l'uso del cellulare e l'interesse del datore di lavoro è dubbio in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore telefonico"*.

Normativa fiscale

Secondo l'agenzia delle Entrate pertanto, nel caso specifico, il rimborso spese di telefonia così come prospettato non può essere escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto nell'ambito la nuova modalità di computo

del rimborso non consente di determinare la "quota aziendale" delle spese telefoniche sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili.

Lavoro e previdenza

2. Le scadenze contributive a saldo e in acconto per artigiani e commercianti

FONTE Pubblicistica

Il 30 giugno 2017 scade il termine per il versamento del saldo 2016 e del primo acconto 2017 (nella misura del 50%) dei contributi dovuti all'INPS da parte degli artigiani e dei commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale che è pari a 15.548 euro.

Il massimale 2017 è invece fissato a 76.872 euro, ovvero a 100.324 euro per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti dal 1996.

E' possibile effettuare i versamenti anche dal 1° luglio al 31 luglio 2017 (in quanto il 30 è domenica) con la maggiorazione dello 0,40% oppure in forma rateale con la prima rata entro le suddette date e le successive entro il giorno 16 di ogni mese (entro la fine di ogni mese per i non titolari di partita IVA).

La rateizzazione è possibile, quindi, fino a novembre 2017, applicando all'importo dovuto gli interessi nella misura dello 0,33% mensili (4% annuo).

Lavoro e previdenza

3. Elaborate e comunicate le posizioni debitorie delle aziende committenti di iscritti alla gestione separata

FONTE	INPS
RIFERIMENTO	Messaggio n. 2591 del 21.06.17

Con il messaggio n. 2591 del 21 giugno 2017, l'INPS ha reso noto di aver elaborato e reso disponibile sul "cassetto committenti gestione separata" le situazioni debitorie per le aziende committenti che hanno denunciato, tramite il flusso Uniemens, il pagamento nell'anno 2016 di compensi a soggetti iscritti alla Gestione Separata.

La situazione debitoria comprende:

- l'omesso pagamento del contributo dovuto, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile;

- le sanzioni civili calcolate sul contributo omesso e/o sul ritardato versamento totale o parziale.

All'interno del Cassetto la presenza della situazione debitoria è evidenziata con il messaggio "Attenzione: sono presenti delle comunicazioni da leggere" e, per gli intermediari, il segno di spunta di colore rosso indica quali sono le aziende interessate.

Contestualmente alla pubblicazione sarà inviato un messaggio di "alert" all'indirizzo PEC/mail conosciuto dall'Istituto.

4. Con la conversione in legge della “Manovra correttiva” reintrodotta il lavoro occasionale o accessorio con tracciabilità delle prestazioni e nuovi limiti

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	Legge di conversione del D.L. n. 50/2017

Attraverso un emendamento inserito in sede di conversione del decreto legge n. 50/17 (detto anche manovra correttiva 2017), è stato reintrodotta nel nostro ordinamento il lavoro accessorio che, secondo quanto comunicato dal Governo con una nota del 20 giugno 2017, sarà oggetto di una circolare operativa dell’Inps da pubblicarsi entro la fine mese di giugno per rendere operativa il 10 luglio la piattaforma online di gestione dei nuovi voucher.

La nuova disciplina sul lavoro occasionale prevede infatti la tracciabilità delle prestazioni e nello specifico che per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’Inps, la quale supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

L’accesso alla piattaforma è consentito anche agli intermediari abilitati (professionisti e associazioni datoriali).

Per poter pagare le prestazioni rese, aziende e professionisti effettueranno quindi i pagamenti all’Inps, utilizzando il modello F24, senza possibilità di compensare eventuali crediti contributivi o fiscali.

Il pagamento ai prestatori sarà poi effettuato dall’Inps entro il 15 del mese successivo, mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza del conto corrente bancario, con

bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (con oneri a carico del prestatore).

La nuova disciplina sul lavoro occasionale prevede inoltre l’obbligo della comunicazione preventiva per tutti gli utilizzatori con esclusione delle sole famiglie.

Nello specifico l’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o dei servizi del contact center, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

- dati anagrafici e identificativi del prestatore,
- luogo di svolgimento, oggetto, data e ora di inizio e di termine della prestazione,
- compenso pattuito.

In passato, invece, la comunicazione andava effettuata mediante sms o posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, indicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Sono pertanto stati aggiunti l’oggetto e il compenso minimo.

La nuova normativa prevede altresì l’invio di un avviso al prestatore, mediante sms o posta elettronica, della comunicazione effettuata dal datore.

Qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare all’Inps, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione, la revoca della dichiarazione trasmessa. In mancanza di revoca, l’Inps provvederà comunque al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali.

Le modalità di gestione completamente telematiche consentiranno poi anche di verificare

Lavoro e previdenza

l'eventuale superamento dei limiti di importo o di durata complessiva della prestazione

Le nuove regole contenute nella Manovra correttiva 2017 prevedono infatti diversi limiti e divieti che peraltro si aggiungono a quelli economici che vengono riproposti anche se di ammontare ridotto rispetto al passato.

Innanzitutto è escluso il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale qualora il prestatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con l'utilizzatore.

La nuova disciplina consente poi l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale con limiti differenti a seconda che l'attività venga svolta a favore di committenti persone fisiche cioè al di fuori dell'attività professionale o d'impresa.

Per le imprese e per i professionisti innanzitutto il contratto di lavoro occasionale può essere stipulato esclusivamente dai committenti che hanno alle proprie dipendenze fino ad un massimo di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

La nuova disciplina prevede altresì limiti massimi di compensi posti sia per il prestatore che per il committente.

Nello specifico i compensi che possono essere complessivamente erogati al singolo prestatore dal singolo utilizzatore non possono superare 2.500 euro nell'anno civile. Per anno civile si intende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno.

Inoltre, l'utilizzatore del contratto di lavoro occasionale non potrà utilizzare il singolo prestatore per un periodo superiore a 280 ore sempre nell'anno civile.

Fermi restando i limiti anzidetti nel rapporto col singolo prestatore, l'utilizzatore potrà avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale con più soggetti ma comunque entro il limite massimo di compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000.

Anche in questo caso il periodo di misurazione è l'anno civile ed il limite va considerato quale compenso percepito dal prestatore.

I limiti di compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro stabiliti per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori vengono computati in misura pari al 75% del loro importo, qualora le prestazioni di lavoro occasionali vengano rese dai seguenti soggetti:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Invece, l'importo massimo di compensi che potrà ricevere nel corso dell'anno civile il singolo prestatore è pari complessivamente ad un importo non superiore a 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori.

Nel caso di superamento da parte di un utilizzatore dell'importo di 2.500 euro o comunque del limite orario descritto, la sanzione applicabile consiste nella trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

5. Licenziabile per giustificato motivo soggettivo il dipendente che abusa della connessione internet aziendale per finalità personali

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 14862 del 14.06.17

La Corte di Cassazione con sentenza n. 14862 del 15 giugno 2017 ha sancito che può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo il dipendente che usa in maniera sistematica la connessione internet aziendale per fini personali e la mancata conoscenza da parte del dipendente di codici e di regolamenti che disciplinano l'uso degli apparati mobili aziendali è irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento.

Inoltre, l'azienda che usa degli strumenti di controllo a distanza per accertare l'utilizzo irregolare dei beni della società non è soggetta alle regole previste dall'articolo 4 dello statuto dei lavoratori, in quanto queste si applicano solo se il controllo riguarda lo svolgimento della prestazione ma non l'accertamento di eventuali illeciti del dipendente.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte un dipendente di una società veniva licenziato per giusta causa, poiché aveva abusato della connessione internet del PC aziendale, nello specifico si era connesso a fini personali per 27 volte, nell'arco di due mesi, restando collegato per 45 ore complessive.

Il lavoratore impugnava il licenziamento in quanto effettuato sulla base del codice di regolamento dell'uso delle dotazioni aziendali, da lui non conosciuto, ma la Corte d'appello di Bologna confermava la validità del recesso, pur mutandone il titolo in giustificato motivo soggettivo, in considerazione dell'assenza di precedenti e dell'esiguità del danno subito dall'azienda.

La Cassazione con la sentenza in esame ha rigettato l'ulteriore ricorso del lavoratore e

confermato le conclusioni del tribunale bolognese evidenziando come nel caso specifico il numero e la durata delle connessioni dimostrassero il reiterato utilizzo per fini personali dello strumento aziendale nonchè la natura intenzionale del comportamento del dipendente.

Inoltre con detta pronuncia la Cassazione esclude anche che i controlli effettuati dall'impresa per accertare l'utilizzo indebito della connessione possano configurarsi come controlli a distanza, soggetti alle regole previste dall'articolo 4 dello statuto dei lavoratori. In proposito infatti la Suprema Corte osserva che questa norma disciplina le forme e le modalità di controllo che hanno per oggetto la prestazione lavorativa e il suo esatto adempimento, mentre non si applica ai comportamenti illeciti dei dipendenti capaci di ledere l'integrità del patrimonio aziendale, il regolare funzionamento degli impianti e la loro sicurezza.

Analogamente la Cassazione ha anche escluso, come invece sostenuto dal dipendente, che l'azienda abbia violato le regole che tutelano la riservatezza e la privacy in quanto nel momento in cui ha verificato le modalità di utilizzo della connessione internet non ha controllato quali siti siano stati visionati durante la navigazione, né la tipologia di dati scaricati o il loro salvataggio sul personal computer.

I dettagli del traffico di connessione controllati dall'azienda, forniscono cioè solo dati quantitativi di carattere generale che possono essere riferiti, senza alcuna capacità di individuazione, a un numero indistinto di utenti e quindi non configurano dati personali perché non forniscono alcuna indicazione in merito alla persona e alle sue scelte politiche, religiose, culturali o sessuali.

6. Le indicazioni dell'Inps sulle agevolazioni contributive in vigore per l'assunzione di apprendisti per la qualifica ed il diploma professionale

 FONTE 	INPS
 RIFERIMENTO 	Messaggio n. 2499 del 16.06.17

L'INPS, con messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, premesso che l'art. 1, comma 240, lettera b), della legge n. 232/2016, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi contributivi per l'assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015, fornisce indicazioni in merito in caso di assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015).

Nello specifico l'Istituto precisa che, fino al 31 dicembre 2017, l'aliquota contributiva è pari al 5% per tutti i datori di lavoro che assumono i giovani tra i 15 e i 25 anni in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, indipendentemente quindi dal numero totale di dipendenti dell'azienda.

Si uniforma quindi l'aliquota contributiva del 5% anche ai datori di lavoro con meno di 9 dipendenti, che, in base alla legge 296/2006, potrebbero versare l'1,5% di contributi nel primo anno, il 3% nel secondo e il 10% dal terzo.

Agli stessi datori di lavoro, non si rende poi applicabile:

- il contributo di licenziamento (introdotto dalla L. n. 92/2012) variabile in base all'anzianità del dipendente,
- il contributo dell'1,31% per il finanziamento della Naspi
- il contributo dello 0,30% ai fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 32 del D.Lgs n. 150/2015).

Inoltre l'Inps esclude la possibilità di prorogare la fruizione di questi incentivi per i dodici mesi successivi a qualsiasi trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante o in contratto a tempo indeterminato.

Per i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati tra il 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 150/2015) e il 31 dicembre 2016, l'Inps chiarisce altresì come fossero vigenti due agevolazioni contributive alternative: il datore di lavoro fino a 9 dipendenti poteva fruire cioè o dell'esonero totale dei contributi previdenziali (L. n. 183/2011) o di quello che ha fissato l'aliquota contributiva al 5% e previsto l'esonero del ticket di licenziamento, l'esonero dal contributo Naspi (1,31%) e dal contributo per la formazione continua (0,30%) in base all'articolo 32 del D.Lgs n. 150/2015.

L'alternatività delle due agevolazioni secondo l'Istituto determina che il datore di lavoro che abbia già fruito dello sgravio triennale totale, non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per il 2017, anche nel caso in cui la durata iniziale del contratto di apprendistato fosse superiore alla durata triennale.

Con riferimento poi al calcolo della contribuzione dovuta rispetto alla retribuzione corrisposta all'apprendista, l'Inps ribadisce quanto già precisato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 22/2016) e cioè che la contribuzione per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Pertanto, per le ore di formazione svolta presso le istituzioni formative non è dovuto il versamento di alcun contributo. Analogamente, per le ore di formazione svolte presso il datore di

Lavoro e previdenza

lavoro, per cui la retribuzione è pari al 10% di quella che sarebbe dovuta all'apprendista, la

contribuzione è proporzionata all'ammontare effettivamente pagato.

Lavoro e previdenza

7. Aggiornato il calcolo del TFR per le liquidazioni del mese di maggio 2017

FONTE

ISTAT

Per il mese di maggio 2017 il coefficiente di rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a 1,223205.

La rivalutazione, disciplinata dall'articolo 2120 del Codice civile, viene nello specifico così determinata:

1. Si calcola il 75% dell'aumento del costo della vita per operai ed impiegati tra dicembre 2016 ed il mese in cui si deve effettuare la rivalutazione.

L'ISTAT ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo del mese di aprile 2017 è pari a 101,1 (in flessione rispetto ad aprile).

A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2015 (la base precedente era 2010 = 100).

La differenza in percentuale rispetto dicembre 2016, è pertanto 0,797607; il 75% di questo importo è pari a 0,598205.

2. A quest'ultimo importo si deve aggiungere un tasso fisso pari su base annua all'1,5%. Per il mese di maggio 2017 il tasso fisso è quindi pari a $\frac{5}{12}$ e corrisponde a 0,625.

Sommando i due importi (0,598205+ 0,625) si ottiene il coefficiente di rivalutazione pari a 1,223205 riportato nella ottava colonna dell'allegata tabella tratta dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Lavoro e previdenza

I coefficienti annuali e mensili

Mesi	Tfr maturato fino al periodo compreso tra		Aumento prezzi al consumo operai e impiegati				Tasso fisso 1,5%	Totale F + G coefficiente di rivalutaz. (2)	Coefficiente di rivalutaz. progressivo (3)	Montante mese (2)	Montante progressivo (3)
			Indice Istat	Diff. (1)	Incidenza %	75% di E					
1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982 a titolo di ex indennità di anzianità											
Maggio	—	—	134,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre	5-12	14-1-83	148,2	13,5	10,02227	7,516703	0,875	8,391703	8,391703	1,08391703	1,08391703
Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente											
Dicembre 1984	15-12	14-1-85	181,8	14,7	8,797127	6,597845	1,500	8,097845	30,133594	1,08097845	1,30133594
Dicembre 1985	15-12	14-1-86	197,4	15,6	8,580858	6,435643	1,500	7,935643	40,460531	1,07935643	1,40460531
Dicembre 1985	—	—	103,5 (4)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1986	15-12	14-1-87	108	4,5	4,347826	3,260869	1,500	4,760869	47,147672	1,04760869	1,47146720
Dicembre 1987	15-12	14-1-88	113,5	5,5	5,092592	3,819444	1,500	5,319444	54,975110	1,05319444	1,54975110
Dicembre 1988	15-12	14-1-89	119,7	6,2	5,462555	4,096916	1,500	5,596916	63,648936	1,05596916	1,63648936
Dicembre 1989	15-12	14-1-1990	127,5	7,8	6,516290	4,887217	1,500	6,387217	74,410155	1,06387217	1,74101545
Dicembre 1989	—	—	102,657(5)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1990	15-12	14-1-1991	109,2	6,5	6,373652	4,780239	1,500	6,280239	85,035541	1,06280239	1,85035541
Dicembre 1991	15-12	14-1-1992	115,8	6,6	6,043956	4,532967	1,500	6,032967	96,198674	1,06032967	1,96198674
Dicembre 1991	—	—	115,695(6)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1992	15-12	14-1-1993	121,2	5,5	4,757410	3,568057	1,500	5,068057	106,142345	1,05068057	2,06142345
Dicembre 1992	—	—	101,934(7)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1993	15-12	14-1-1994	106	4,0	3,988448	2,991336	1,500	4,491336	115,400891	1,04491336	2,15400891
Dicembre 1994	15-12	14-1-95	110,3	4,3	4,056603	3,042452	1,500	4,542452	125,185374	1,04542452	2,25185375
Dicembre 1995	15-12	14-1-1996	116,7	6,4	5,802357	4,351768	1,500	5,851768	138,362699	1,05851768	2,38362699
Dicembre 1995	—	—	102,278(8)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1996	15-12	14-1-1997	104,9	2,6	2,562896	1,922172	1,500	3,422172	146,519881	1,03422172	2,46519881
Dicembre 1997	15-12	14-1-1998	106,5	1,6	1,525262	1,143947	1,500	2,643947	153,037735	1,02643947	2,53037735
Dicembre 1998	15-12	14-1-1999	108,1	1,6	1,502347	1,126761	1,500	2,626761	159,684430	1,02626761	2,59684430
Dicembre 1999	15-12	14-1-00	110,4	2,3	2,127660	1,595745	1,500	3,095745	167,723597	1,03095745	2,67723597
Dicembre 2000	15-12	14-1-01	113,4	3,0	2,717391	2,038043	1,500	3,538043	177,195774	1,03538043	2,77195774
Dicembre 2001	15-12	14-1-02	116	2,6	2,292769	1,719577	1,500	3,219577	186,120305	1,03219577	2,86120305
Dicembre 2002	15-12	14-1-03	119,1	3,1	2,672414	2,004310	1,500	3,504310	196,116848	1,03504310	2,96146848
Dicembre 2003	15-12	14-1-04	121,8	2,7	2,267003	1,700252	1,500	3,200252	205,624293	1,03200252	3,05624293
Dicembre 2004	15-12	14-1-05	123,9	2,1	1,724138	1,293103	1,500	2,793103	214,160696	1,02793103	3,14160696
Dicembre 2005	15-12	14-1-06	126,3	2,4	1,937046	1,452785	1,500	2,952785	223,437184	1,02952785	3,23437184
Dicembre 2006	15-12	14-1-07	128,4	2,1	1,662708	1,247031	1,500	2,747031	232,322103	1,02747031	3,32322103
Dicembre 2007	15-12	14-1-08	131,8	3,4	2,647975	1,985981	1,500	3,485981	243,906789	1,03485981	3,43906789
Dicembre 2008	15-12	14-1-09	134,5	2,7	2,048558	1,536419	1,500	3,036419	254,349239	1,03036419	3,54349239
Dicembre 2009	15-12	14-1-10	135,8	1,3	0,966543	0,724907	1,500	2,224907	262,233180	1,02224907	3,62233180
Dicembre	15-12	14-1-11	138,4	2,6	1,914580	1,435935	1,500	2,935935	272,868111	1,02935935	3,72868111
Dicembre 2010	—	—	100(9)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 2011	15-12	14-1-12	104	4,4	3,173410	2,380058	1,500	3,880058	287,335609	1,03880058	3,87335609
Dicembre 2012	15-12	14-1-13	106,5	2,5	2,403846	1,802885	1,500	3,302885	300,128857	1,03302885	4,00128857
Dicembre 2013	15-12	14-1-14	107,1	0,6	0,56338	0,422535	1,500	1,922535	307,8215	1,019225	4,078215
Dicembre 2014	15-12	14-1-15	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	313,938797	1,01500000	4,13938797
Dicembre 2015	15-12	14-1-16	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	320,147879	1,01500000	4,20147879
Dicembre	—	—	100(10)	—	—	—	—	—	—	—	—
2016 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2015 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,125	0,125000	320,673064	1,00125000	4,20673064
Febbraio	15-2	14-3	99,5	-0,4	-0,407009	-0,305257	0,250	0,250000	321,198249	1,00250000	4,21198249
Marzo	15-3	14-4	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,375	0,375000	321,723434	1,00375000	4,21723434
Aprile	15-4	14-5	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,500	0,500000	322,248618	1,00500000	4,22248618
Maggio	15-5	14-6	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,625	0,625000	322,773803	1,00625000	4,22773803
Giugno	15-6	14-7	99,9	0,0	-0,006636	-0,004977	0,750	0,750000	323,298988	1,00750000	4,23298988
Luglio	15-7	14-8	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	0,945093	324,118669	1,00945093	4,24118669
Agosto	15-8	14-9	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	1,220234	325,274665	1,01220234	4,25274665
Settembre	15-9	14-10	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,125	1,195093	325,169039	1,01195093	4,25169039
Ottobre	15-10	14-11	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,250	1,320093	325,694224	1,01320093	4,25694224
Novembre	15-11	14-12	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,375	1,445093	326,219409	1,01445093	4,26219409
Dicembre	15-12	14-1-17	100,3	0,4	0,393738	0,295304	1,500	1,795304	327,690810	1,01795304	4,27690810
2017 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2016 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	100,6	0,3	0,299103	0,224327	0,125	0,349327	329,184850	1,00349327	4,29184850
Febbraio	15-2	14-3	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,250	0,773430	330,998698	1,00773430	4,30998698
Marzo	15-3	14-4	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,375	0,898430	331,533331	1,00898430	4,31533331
Aprile	15-4	14-5	101,3	1,0	0,997009	0,747757	0,500	1,247757	333,027351	1,01247757	4,33027351
Maggio	15-5	14-6	101,1	0,8	0,797607	0,598205	0,625	1,232050	332,922347	1,01232050	4,32922347

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente. (2) Il coefficiente della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l'intero ammontare (Tfr più rivalutazione) si ottiene invece moltiplicando $516,46 \times 1,03200252 = 532,99$ euro). (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1° gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà $1,032,91$ (una mensilità) $\times 4$ anni $+ 5/12 = 4.562,04$ e $516,46$ (1/2 mensilità) $\times 3$ anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549,37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "M"). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre 1991 della voce "tabacchi lavoratori" usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (9) Nuova serie 2010 = 100. (10) Nuova serie 2015 = 100.

2. Richiesta di duplicato nel caso di smarrimento, furto o deterioramento del certificato di proprietà cartaceo

FONTE

Pubblicistica

Come noto da fine 2015, in conseguenza dell'entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione digitale, il certificato di proprietà dei veicoli (c.d. CDP) prima cartaceo viene ora rilasciato dal Pubblico registro Automobilistico solo in modalità digitale comportando alcuni indubbi vantaggi per i cittadini in quanto il documento non può più essere smarrito o sottratto e conseguentemente non dovrà più esserne richiesto il duplicato.

Ma qualora il veicolo sia ancora munito del CDP cartaceo cosa si deve fare se detto documento viene smarrito, sottratto o deteriorato?

Innanzitutto in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento del Certificato di Proprietà cartaceo (CdP), deve essere richiesto al PRA il rilascio del relativo duplicato e a fronte di detta formalità verrà ora emesso e rilasciato all'interessato il Certificato di Proprietà digitale.

Il duplicato deve essere richiesto dall' intestatario del veicolo o da un soggetto da questo incaricato ed in detta ipotesi alla documentazione deve

essere allegata la delega rilasciata dall'intestatario con allegata fotocopia del suo documento d'identità.

Nel caso di furto, smarrimento o distruzione del Certificato di Proprietà cartaceo deve poi anche essere prodotta al PRA la denuncia resa in proposito alle autorità di Polizia o anche la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.

Nel caso di CDP gravemente deteriorato non serve invece allegare alla richiesta del duplicato la denuncia ma deve essere allegato alla richiesta anche il CdP cartaceo.

Inoltre deve essere allegato il modello NP3C, in doppio originale, compilato e sottoscritto.

I costi dovuti per legge per il duplicato del CdP cartaceo sono i seguenti:

- per emolumenti ACI **13,5 euro**, più (solo in caso di richiesta del duplicato per deterioramento) l'imposta di bollo di 48 euro;
- corrispettivi variabili per l'attività di intermediazione qualora ci si rivolga ad una agenzia di pratiche automobilistiche o anche a una delegazione ACI.

Adempimenti aziendali

4. Dal 1° luglio 2017 al via la notifica degli avvisi e atti fiscali a mezzo PEC

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	D.L. n. 193/2016

Come previsto dal D.L. n. 193/2016, all'articolo 7-quater, commi 6-7 e 8, dal 1° luglio 2017 gli avvisi e gli altri atti fiscali ai contribuenti dovranno essere notificati via posta elettronica certificata.

I soggetti interessati che riceveranno obbligatoriamente via PEC dal 1° luglio 2017 gli avvisi e gli atti del fisco sono nello specifico le imprese individuali, le società e i professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi istituiti con legge dello Stato obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (c.d. INI-PEC).

Si ricorda che l'invio a mezzo posta certificata attribuisce al messaggio lo stesso valore legale della raccomandata con avviso di ricevimento e, se effettuata in conformità al D.P.R. n. 68/2005 consente di opporre ai terzi la data e l'orario di trasmissione e ricezione del documento.

In particolare, ai fini della decorrenza dei termini legali di prescrizione e decadenza dell'atto, la

notifica si intende perfezionata per l'ufficio, nel momento in cui il gestore della casella certificata trasmette la ricevuta di accettazione con relativa indicazione dei riferimenti temporali che certificano l'avvenuto invio del messaggio.

Per il contribuente destinatario, invece, la notifica si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella utilizzata dal destinatario trasmette all'ufficio.

Se la casella PEC del destinatario risulta piena o non più valida o attiva, l'ufficio tenterà un nuovo invio dopo almeno sette giorni dal primo invio. Se anche questo secondo invio non va a buon fine, allora la notifica dell'atto si intende effettuata mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito di InfoCamere scpa con pubblicazione del relativo avviso.

In tal caso, l'ufficio darà comunque notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo lettera raccomandata semplice, senza ulteriori adempimenti a suo carico.

Organizzazione aziendale

2. Attivo dal 14 giugno 2017 il portale rating del Fondo di garanzia PMI

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	www.fondidigaranzia.it

Dal 14 giugno 2017 sul sito del Fondo di Garanzia PMI è attivo il Portale Rating per le imprese che può essere utilizzato per verificare l'ammissibilità delle aziende agli interventi del Fondo relativamente ai finanziamenti di sua competenza.

Attraverso questo portale è, quindi, possibile effettuare simulazioni per verificare l'ammissibilità di un'impresa sulla base del modello di rating del Fondo oppure inserire i dati di uno o più bilanci di un'impresa che possono successivamente essere utilizzati da banche, confidi e intermediari durante la compilazione di una richiesta di ammissione.

Tutte le indicazioni per il corretto utilizzo del portale sono contenute in una guida operativa pubblicata sul sito del Fondo di Garanzia attraverso la quale è possibile ottenere tutte le indicazioni per:

- accedere al portale;
- effettuare le simulazioni;
- inserire i dati di bilancio relativi a una o più aziende;
- calcolare il rating dell'impresa.

Attualmente il modello di rating può essere utilizzato esclusivamente per verificare l'ammissibilità delle imprese con riferimento alla Nuova Sabatini (cioè ai finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) ma successivamente verrà esteso alla valutazione di tutte le richieste di ammissione al Fondo di garanzia.

Ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo per le operazioni della Sabatini ter, la valutazione

del merito di credito dei soggetti beneficiari finali è effettuata attraverso l'attribuzione ad essi di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione che compongono la scala di valutazione.

Pertanto i professionisti (ma anche le Pmi autonomamente) possono fin d'ora accedere al portale Rating ed effettuare simulazioni per verificare l'ammissibilità di un'impresa sulla base del nuovo modello di rating del Fondo oppure inserire i dati di uno o più bilanci di un'impresa che possono successivamente essere utilizzati da banche, confidi e intermediari abilitati alla presentazione delle richieste di ammissione al Fondo.

La produzione del rating nel nuovo processo di valutazione è effettuata attraverso l'attribuzione al soggetto richiedente di una probabilità di inadempimento ed il suo collocamento in una delle classi di valutazione. Il nuovo modello prevede una scala di valutazione composta da 5 classi di merito creditizio, dove ad ogni classe di rating corrisponde un tasso di default e la relativa valutazione del rischio di credito.

Saranno considerate ammissibili agli interventi del Fondo le imprese appartenenti alle prime quattro classi di rating. L'articolazione delle misure massime di garanzia è funzione della classe di rating, nonché della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria.

Il modello si articola in tre sezioni: economico-finanziaria, andamentale ed eventi pregiudizievoli.

La valutazione finale del merito di credito del beneficiario finale sarà quindi il risultato dell'analisi congiunta dei dati contenuti nelle due sezioni nonché degli eventuali eventi pregiudizievoli e procedure concorsuali registrati.

3. Dal 4 luglio stop ai libretti al portatore

FONTE	Publicistica
RIFERIMENTO	D.Lgs. n. 90/2017

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2017, del decreto legislativo n. 90/2017 che recepisce la direttiva europea 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è stato modificato l'art. 49 del decreto legislativo numero 231/2007 nel seguente modo: *"A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018".*

Di conseguenza, dal prossimo 4 luglio 2017, banche e uffici postali potranno proporre ai risparmiatori solo libretti nominativi, sui quali

sarà ovviamente d'obbligo la «adeguata verifica della clientela», cioè tutta la procedura di identificazione di chi agisce e di chi, eventualmente, è il titolare effettivo.

Per quanto riguarda i libretti al portatore ancora esistenti alla data di martedì 4 luglio, dovranno essere estinti entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

Pertanto se dopo il 4 luglio si vorrà aprire in banca o alle poste un libretto di risparmio, sarà consentito di aprire solo un libretto di deposito nominativo e non invece un libretto anonimo, ossia "al portatore" che, appunto, diventerà vietato.

Invece per chi già ha un libretto al portatore ha ancora più di un anno per andare in banca e trasferire i soldi su un conto corrente oppure chiederne la liquidazione.

Aspetti fiscali della vendita

2. Nelle cessioni IntraUE legittimo il recupero dell'IVA in caso di mancata richiesta di verifica della partita IVA del cessionario UE, salvo prova contraria

FONTE	Corte di Cassazione		
RIFERIMENTO	Ordinanza	n.	14369
	dell'8.06.2017		

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 14369 dell'8 giugno 2017, intervenendo in merito al riconoscimento della non imponibilità ai fini IVA delle cessioni intracomunitarie, ha ricordato che la procedura di attribuzione del codice identificativo del cessionario, pur rimanendo centrale ai fini della riconduzione dell'operazione nell'ambito del regime di non imponibilità previsto dagli artt. 41 e 50 del D.L. n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, non può determinare, se mancante, il venir meno della possibilità di inquadrare la cessione nell'ambito di quelle intracomunitarie nel momento in cui l'operatore provi in modo rigoroso tutti i requisiti sostanziali della normativa di settore, sulla base degli elementi ritualmente prodotti nel corso del procedimento.

In materia di scambi intracomunitari l'art. 50 del D.L. n. 331/1993 convertito in legge n. 427/1993 prevede infatti che *"Le cessioni intracomunitarie, di cui all'art. 41, commi 1, lettera a) e 2 lettera c), sono effettuate senza applicazione d'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero d'identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza"* inoltre il successivo comma 2 dello stesso articolo prevede che il soggetto attivo dello scambio attui una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero d'identificazione attribuito al cessionario.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14369 dell'8 giugno 2017 ha affermato che in assenza di

tali adempimenti, legittimamente l'Ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell'IVA, restando onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo.

Nel caso esaminato dalla Cassazione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso contro una sentenza della Commissione tributaria Regionale per violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 50 D.L. 331/1993, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., poiché la Commissione stessa aveva ritenuto che l'erronea indicazione del codice IVA del cessionario di un'operazione intracomunitaria non implicasse il recupero dell'imposta e delle relative sanzioni, ritenendo irrilevante che fosse concretamente comprovato dalla società contribuente che il cessionario fosse effettivamente un soggetto passivo IVA.

I Supremi Giudici hanno invece condiviso le ragioni dell'Agenzia osservando che la contribuente aveva comunque prodotto tale allegazione defensionale ed offerto prove documentali a sostegno della medesima, mentre il giudice tributario di appello non ha adempiuto al proprio obbligo valutativo di tali allegazioni e prove.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Commissione tributaria in diversa composizione per nuovo esame della fattispecie che tenga conto dei principi sopra espressi.